



COMUNE DI SALERNO  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1118

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI AI PUBBLICI ESERCIZI**  
( Pro. N. 2006/1145 )

L'anno duemilasei addì ventisette del mese di Ottobre, alle ore 13:40 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO  
AVOSSA EVA  
BREDA ROBERTO  
CALABRESE GERARDO  
DE MAIO DOMENICO  
FIORE ANIELLO  
GUERRA ERMANNO  
MARAIO VINCENZO  
PEPE CARMINE  
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
P
A
P
P
P
A
P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore FIORE ANIELLO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.  
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE  
AVOSSA EVA

## LA GIUNTA

### **Premesso:**

- Che la Legge n° 287 del 27/08/1991 disponeva in materia di aggiornamento della normativa sullo insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi, rinviando a successivo regolamento di esecuzione;
- Che la stessa legge all'art. 3 stabiliva che le regioni fissino periodicamente criteri e parametri atti a destinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate;
- Che alla data odierna la citata Legge non risulta affiancata da direttive regionali,
- Che in più circostanze vengono posti quesiti relativi allo svolgimento, in ambienti diversi e comunicanti, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'attività artigianale di produzione di beni, anche semilavorati, nelle diverse fattispecie di prevalenza dell'una o dell'altra;
- Che il Ministero delle Attività Produttive con risoluzione n° 555433 del 10/08/2004 afferma che non è possibile l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per un soggetto che già esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Che detta precisazione muove dalla considerazione che l'attività artigianale è finalizzata alla produzione e vendita di prodotti oggetto dell'attività stessa e non consente il consumo sul posto nei locali di produzione, mentre l'autorizzazione di P.E. abilita alla vendita per il consumo sul posto nell'ambito del locale o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata

**Vista** la nota prot. n° 633 del 03/02/2006, qui allegata, con la quale la Commissione Provinciale per l'Artigianato e/o la locale Camera del Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura fornisce chiarimenti circa la possibilità della iscrizione all'Albo per una impresa, presumibilmente artigiana, con l'esercizio anche di una attività di somministrazione di alimenti e bevande;

**Tenuto conto** anche delle indicazioni date dall'Amministrazione Comunale alla luce del D.L. 223 del 04/07/2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, convertito con modificazioni in L. 04/08/2006 n° 248;

**Ritenuto**, di conseguenza, necessario ed opportuno disporre:

- Laddove la parte interessata dichiara in autocertificazione la prevalenza dell'attività di PP.EE. (Bar – Caffetteria) basata sulla indicazione resa dalla richiamata nota C.C.I.A.A. n° 636/06, la richiesta ulteriore di un laboratorio subordinato di produzione generi di pasticceria e/o gelateria, ed al servizio esclusivo della clientela del P.E. potrà essere accolta, con la presenza tra i diversi ambienti di un varco o porta di servizio e per il solo transito delle produzioni; resta fermo l'obbligo di distinte DIA Sanitarie (REG. CE n° 852/04) e quanto altro previsto dalle vigenti norme amministrative di igiene ed urbanistiche;
- Nel caso in cui la parte interessata dichiara in autocertificazione la prevalenza della attività artigianale per i generi di pasticceria e/o gelateria basata sulla indicazione resa dalla nota CC.I.A.A. n° 636/06, la richiesta ulteriore di un Pubblico Esercizio subordinato (Bar - Caffetteria) potrà essere accolta, con la presenza tra i diversi ambienti di un varco o porta di servizio per il solo transito delle produzioni; resta fermo l'obbligo di distinte DIA sanitarie (REG. n° 852/04) e quanto altro previsto dalle vigenti norme amministrative, di igiene ed urbanistiche;
- Per detta seconda ipotesi, atteso il principio della prevalenza, sarà fatto divieto di richiesta della occupazione di suolo pubblico o anche privato con arredi mobili;

- Ai sensi e per gli effetti delle note Ministeriali n° 192044 del 09/03/1989 e n° 190428 del 09/05/1991 nei bars ed esercizi simili non possono essere somministrati come "prodotti di gastronomia" altro che panini imbottiti, tramezzini, pizzette, sandwiches e simili;

**Ritenuto** pertanto, di dover provvedere in merito;

**Visto** il parere di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/00;


### DELIBERA

1. Approvare le premesse che, per effetto, devono ritenersi qui integralmente trascritte.
2. Prendere atto ed approvare la nota della Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la CC.I.A.A. di Salerno prot. n° 636 del 03/02/2006, che viene allegata alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale.
3. Stabilire per quanto concerne lo svolgimento, in ambienti diversi e comunicanti, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l'attività artigianale di produzione di beni, anche semilavorati, per i generi di pasticceria e/o gelateria, quanto appresso:
  - Laddove la parte interessata dichiara in autocertificazione la prevalenza dell'attività di PP.EE. (Bar - Caffetteria) basata sulla indicazione resa dalla richiamata nota C.C.I.A.A. n° 636/06, la richiesta ulteriore di un laboratorio subordinato di produzione generi di pasticceria e/o gelateria, ed al servizio esclusivo della clientela del P.E. potrà essere accolta, con la presenza tra i diversi ambienti di un varco o porta di servizio e per il solo transito delle produzioni; resta fermo l'obbligo di distinte DIA Sanitarie (REG. CE n° 852/04) e quanto altro previsto dalle vigenti norme amministrative di igiene ed urbanistiche;
  - Nel caso in cui la parte interessata dichiara in autocertificazione la prevalenza della attività artigianale per i generi di pasticceria e/o gelateria basata sulla indicazione resa dalla nota CC.I.A.A. n° 636/06, la richiesta ulteriore di un Pubblico Esercizio subordinato (Bar - Caffetteria) potrà essere accolta, con la presenza tra i diversi ambienti di un varco o porta di servizio per il solo transito delle produzioni; resta fermo l'obbligo di distinte DIA sanitarie (REG. n° 852/04) e quanto altro previsto dalle vigenti norme amministrative, di igiene ed urbanistiche;
  - Per detta seconda ipotesi, atteso il principio della prevalenza, sarà fatto divieto di richiesta della occupazione di suolo pubblico o anche privato con arredi mobili;
  - Ai sensi e per gli effetti delle note Ministeriali n° 192044 del 09/03/1989 e n° 190428 del 09/05/1991 nei bars ed esercizi simili non possono essere somministrati come "prodotti di gastronomia" altro che panini imbottiti, tramezzini, pizzette, sandwiches e simili.
4. Mandare ai Settori Annona, Urbanistica - Sportello per l'Edilizia ed al Comando di P.U. per l'esecuzione e quanto rispettivamente di competenza.
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

#### SETTORE ANNONA:

Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale, sulla base del parere tecnico espresso.

Il Segretario Generale

